

N.° 3401.



EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

NEI REGII STATI

In virtù delle facoltà conferite al Re durante la guerra colla legge del 25 aprile 1859, e dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Codice penale militare;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Guerra, e del Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del codice penale militare per reati commessi da persone estranee alla milizia, saranno applicabili, durante la guerra, anche nei casi in cui tali reati siano commessi a pregiudizio di eserciti alleati, o di complicità con militari degli eserciti stessi.

Art. 2.

Le disposizioni del presente Decreto saranno osservate dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 21 maggio 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

V.° Il Guardasilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR - DE FORESTA.